

Regolamento Applicativo dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso Mutualitas

Il presente Regolamento è in vigore a far data dal 16/07/2024.

Art. 1 Adesione

Art.1.1 – Ammissione dei soci

Possono richiedere l'ammissione alla Società di Mutuo Soccorso Mutualitas (d'ora innanzi Mutualitas), in qualità di Soci (d'ora innanzi Soci), le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta alla Società. In particolare, possono chiedere l'ammissione a Mutualitas le persone fisiche residenti in Italia. Inoltre, possono chiedere l'ammissione a Mutualitas anche le persone fisiche non residenti in Italia, purchè soggiornanti in Italia per motivi di studio, ricerca e/o docenza in ambito universitario e con regolare permesso di soggiorno. Per tali soci Mutualitas si riserva la possibilità di prevedere l'accesso esclusivamente a specifici prodotti.

Le richieste saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione di Mutualitas, sulla base delle disposizioni contenute sia nello Statuto, che nel presente Regolamento Applicativo.

Art. 1.2 - Domanda di Ammissione e quota associativa

Per l'ammissione alla Società, il soggetto richiedente dovrà sottoscrivere la domanda di ammissione, contenente il relativo impegno a pagare i contributi associativi, e dovrà contestualmente versare la quota di iscrizione, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, con validità sino al 31/12/ di ogni anno.

L'adesione alla Società dovrà essere rinnovata di anno in anno versando la relativa quota associativa.

Ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto, il Socio avrà diritto di voto in Assemblea se in regola col pagamento della quota associativa che dovrà essere corrisposta almeno entro 5 giorni dalla data di Assemblea.

Art.1.3 - Decorrenza iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso

La data d'iscrizione alla Società coincide col giorno di ricezione del pagamento del contributo associativo anticipato.

All'atto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento Applicativo vigente e nei Regolamenti Applicativi delle forme di assistenza eventualmente scelti.

Art. 1.4 - Iscrizione nel Libro dei soci

Il Consiglio di Amministrazione, una volta accettata la domanda di ammissione, provvederà ad iscrivere il nominativo del nuovo Socio all'interno del Libro dei Soci dandone conferma all'interessato. Qualora per qualsiasi motivo, il Cda non dovesse accettare la domanda di ammissione dell'aspirante Socio, provvederà a comunicare entro i successivi 30 giorni dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, le motivazioni della mancata accettazione.

L'aspirante Socio potrà comunque riproporre una nuova domanda di ammissione dopo aver rimosso i motivi della mancata accettazione.

L'adesione del Socio alla Mutua si intende sempre tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta da far pervenire a Mutualitas in forma scritta mediante raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, come disciplinato dai successivi articoli.

Art.1.5 - Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il Socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari ed alle altre comunicazioni dirette ai Soci.

Art. 2 Soci

Articolo 2.1 - Categorie di Soci

I Soci si differenziano nelle seguenti categorie:

- a) Soci Ordinari (sono tali tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, distinti in Soci Ordinari Residenti in Italia e Soci Ordinari Non Residenti in Italia;
- b) Soci Ordinari Convenzionati (sono tali le persone fisiche, iscritte collettivamente tramite enti, associazioni, sindacati, società, aziende, distinti in Soci Ordinari Convenzionati Residenti e Soci Ordinari Convenzionati Non Residenti in Italia;
- c) Soci Sostenitori (sono tali le persone fisiche o giuridiche che contribuiscano economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi associativi);
- d) Soci Promotori (sono tali le Società di Mutuo Soccorso e i Fondi Sanitari Integrativi in rappresentanza dei propri iscritti).

Art. 2.2 - Esclusione dalla qualifica di Socio

Il Socio può essere escluso dalla Società nei casi previsti dallo Statuto sociale (7.2). In questo caso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, né ad usufruire di alcuna prestazione.

Art. 2.3 - Morte del socio

In caso di morte del Socio i sussidi/rimborsi eventualmente maturati verranno dati agli aventi diritto stabiliti dalle forme di assistenza nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile.

Art. 2.4 - Revoca

Il sottoscrittore della domanda di adesione a Mutualitas può esercitare il diritto di revoca entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla adesione medesima, inviando lettera raccomandata A/R a Mutualitas, Viale Bodio, 33, 20138 Milano (MI).

Esercitando il diritto di revoca entro il termine sopra indicato, si ha diritto al rimborso dell'intera quota associativa sottoscritta, corrispondente al contributo associativo di base annuale. La revoca può essere esercitata oltre che nei termini sopra indicati, anche qualora non ci sia stata alcuna richiesta.

Art. 2.5 - Recesso dalla qualifica di Socio

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società in qualsiasi momento, inviando raccomandata a Mutualitas almeno 60 gg. prima della scadenza annuale della qualifica di Socio, a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede legale della Società.

Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti.

In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art. 3 Assistenza

Art. 3.1 - Forme di assistenza

Per attivare le forme di assistenza sono richiesti dei contributi aggiuntivi specificatamente indicati e diversi per ogni forma di assistenza.

Art. 3.2 - Decorrenza della forma di assistenza

Per la decorrenza delle varie forme di assistenza, si rimanda alle regole della varie forme di assistenza prescelte.

Art. 3.3 - Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi (periodo di carenza)

Il periodo di carenza prima di acquistare di diritto ai sussidi, alle assistenze e ai servizi è indicato nel prospetto della forma di assistenza che si acquista.

Art. 4 - Nucleo familiare dei Soci

Art. 4.1 - Composizione del nucleo familiare

Appartengono al nucleo familiare del Socio i seguenti componenti residenti in Italia:

a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il Socio, purché sia questo che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato.

Per il riconoscimento dei membri familiari ha valenza quanto riportato nello stato di famiglia che la Società può richiedere in ogni momento.

b) Tutti i figli conviventi (sia del Socio, che del coniuge o convivente more uxorio) risultanti dallo stato di famiglia (in taluni casi se previsto dalla forma di assistenza possono esser compresi anche i figli non conviventi purché fiscalmente a carico).

c) Solo se espressamente indicato nella forma di assistenza possono esser compresi anche eventuali genitori del Socio se conviventi e risultanti da stato di famiglia.

d) in caso di Soci Ordinari Non Residenti e Soci Ordinari Convenzionati Non Residenti, solo se espressamente indicato nella forma di assistenza possono essere compresi anche componenti del Nucleo Familiare, come sopra definito, anche qualora non siano residenti in Italia.

La Mutua si riserva il diritto di poter richiedere in ogni circostanza la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l'attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

Art. 4.2 - Estinzione del rapporto con il Socio e subentro degli aventi diritto

In caso di decesso del Socio che abbia fatto rientrare il nucleo nei piani di assistenza, il coniuge può prendere la qualifica di Socio e mantenere le forme di assistenza in essere o in sua assenza di un altro membro del nucleo. La richiesta di associazione dovrà essere fatta entro 60 giorni dal decesso.

Art. 5 – Contributi e richiesta di sussidi

Art. 5.1 - Modalità di pagamento dei contributi associativi e assistenziali

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato solo attraverso le modalità sotto indicate o che verranno diversamente pattuite: (i) accredito sul c/c bancario di Mutualitas; (ii) mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Mutua uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi; (iii) altri mezzi predisposti dalla Mutua comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato.

Art. 5.2 - Contributi per forme di assistenza

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione e la richiesta di attivazione di una determinata formula di assistenza, il socio si impegna a versare anticipatamente il contributo annuo previsto dalla forma di assistenza prescelta, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione e dell'assistenza attivata.

Art.5.3 - Ritardo nel pagamento dei contributi associativi

La Società non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi. Eventuali solleciti al pagamento inviati al socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Società.

Art.5.4 – Morosità

Il Socio che non risulti in regola con il versamento dei contributi associativi dovuti per accedere ai Piani Assistenziali o Sanitari attuati dalla Società non ha diritto a ricevere alcuna prestazione prevista da tali Piani entro 15 giorni dalla scadenza. Sino al giorno di ricezione del pagamento da parte della Società nulla è dovuto ai soci.

Art. 5.5 - Obbligo di notifica dei dati

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare alla Società, nei modi dalla stessa stabiliti, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.

Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà notificare inserendo nella propria area personale la nuova residenza, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

La Società si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico. Nel caso in cui il socio non ottemperi all'obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Società si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato recapito al socio inottemperante di fronte le comunicazioni (ivi compresa l'attestazione di versamento dei contributi associativi) pertinenti al rapporto associativo.

Art.5.6 - Trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa. Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Società nei confronti dei:

- a) propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio;
- b) istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall'erogazione dei sussidi;
- c) soggetti ed Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà;
- d) società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente a maggioranza del Sodalizio.

Il consenso è pure reso con riguardo all'acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc.).

Art. 5.7 - Termini di presentazione della domanda di sussidio

Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o aventi diritto stabiliti dalle singole forme di assistenza che deve pervenire alla Società - pena la decadenza dall'esercizio del relativo diritto - nel termine tassativo e perentorio di 180 giorni dalla fine dell'evento che dà titolo al sussidio.

Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Società agli enti competenti. La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al

sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

Ogni richiesta di sussidio dovrà esser fatta per persona e per evento.

Art.5.8 - Documentazione richiesta per la domanda di sussidio

La Società stabilisce nel rispetto dello Statuto, del Regolamento applicativo e della singola forma di assistenza la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.

Art. 5.9 - Conformità della documentazione richiesta

All'atto della richiesta di sussidio o del servizio mutualistico, il Socio deve allegare alla domanda tutti i documenti previsti per la domanda di sussidio o di servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa eventualmente sostenuta può essere prodotta su supporto informatico in fotocopia.

Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. Nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono.

È fatta salva in ogni caso la possibilità per la Società di richiedere la presentazione dell'originale.

Art. 6 - Disposizioni di carattere generale

6.1 - Prestazioni erogate presso strutture convenzionate

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità sia diretta che indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, della Società per eventuali danni arrecati al Socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Società o dei partner.

6.2 - Rimborsi in valuta estera

I rimborsi per spese sostenute all'estero avverranno in Italia e in Euro.

6.3 - Contributo straordinario

Il CDA può deliberare a suo insindacabile giudizio sussidi straordinari ai Soci colpiti da eventi di particolare gravità.

6.4 - Fondi speciali

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di fondi speciali, a destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad enti, società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sul territorio nazionale o internazionale. Le delibere del Consiglio di amministrazione assunte su tali materie sono insindacabili.